ZONA AGPN - Agricola Protezione Naturale

ZONA AGRICOLA PROTEZIONE NATURALE

Destinazioni d'uso

Zona agricola a protezione naturale totalmente o parzialmente boscata. Sono consentiti nei limiti e con gli indici previsti in tabella le seguenti destinazioni:

a) funzione abitativa connessa e funzionale ad attività zootecniche. A tal fine dovranno sussistere le seguenti condizioni:
   - dovrà essere rilasciato parere favorevole da parte del Servizio Agroalimentare che dovrà accertare la sussistenza della dimensione minima dell'azienda in base all'allegata tabella.
   - il richiedente dovrà essere imprenditore a titolo principale.
   - dovrà essere prescritto il mantenimento della destinazione d'uso agricola e l'abitazione annessa all'azienda agricola non potrà essere alienata separatamente da quest'ultima.

Tabella per la valutazione della dimensione minima dell'allevamento (calcolata in UBA: unità bovino adulto).

BOVINI DA CARNE	stalla tradizionale 20 UBA
	stalla tradizionale 40 UBA
BOVINI DA LATTE	stalla tradizionale 10 UBA
	stalla tradizionale 20 UBA
EQUINI	stalla tradizionale 20 UBA
	stalla tradizionale 40 UBA
OVINI-CAPRINI	stalla tradizionale 40 UBA

agriturismo alle condizioni di cui alla L.R. n. 33/1936 e s.m.i.

Modalità di intervento

Nelle zone agricole AGPN è ammesso, per gli edifici esistenti con destinazione d'uso a residenza, un incremento volumetrico (a prescindere da rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiario stabilito per le singole zone omogenee AGPN) finalizzato all'adeguamento sotto il profilo igienico e sanitario degli edifici stessi, a condizione che:

a) sia contenuto entro il 20% rispetto alla volumetria esistente.
b) venga applicato una sola volta.
c) siano rispettati gli altri parametri urbanistici-edilizi stabiliti dalle presenti norme
d) si tratti di costruzioni che non hanno subito variazioni in termini volumetrici successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico generale vigente.

Parametri edilizio-urbanistici

IF 0.30 mc/mq
DC 5.00 m
DF 10.00 m
DA 10.00 m
H 8 m

Nelle zone agricole AGPN è ammesso l'asservimento di aree comprese nell'ambito della stessa zona omogenea o aree equivalenti (AG - AGPN) su tutto il territorio comunale a condizione che almeno 1/3 della superficie da asservire sia contigua e costituita dal lotto su cui insiste il sedime del fabbricato in progetto.

Costruzioni di serre

In relazione alle finalità e agli obblighi della L.R. 01.06.1976 n.17 e s.m.i., il P.R.G. individua l'ammissibilità e le caratteristiche delle costruzioni a serra nell'ambito delle zone agricole ferme restando in ogni caso per le serre fisse:

- l'altezza massima di 5,00 mt misurata al colmo della copertura.
- l'obbligo di richiesta al Sindaco di apposita autorizzazione per i nuovi impianti.
- l'obbligo di presentazione a tal fine, di apposito progetto contenente le previsioni, oltreché delle serre, per cui non vengono fissati limiti di superficie massima ammissibile, di tutte le opere di sostegno e di contenimento e di quelle necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Prescrizioni particolari

Gli edifici rurali, compresi nella zona AGPN che siano o che siano stati destinati alla residenza possono essere risanati e ristrutturati consentendo un incremento del volume del 20% per l'installazione di servizi igienico-sanitari o per favorire una più razionale distribuzione dei locali, prescindendo dall'indice fondiario di 0,03 mc/mq ma rispettando tutte le altre prescrizioni delle tabelle.

E' inoltre consentito nelle zone agricole eseguire derivazioni di acque per uso agricolo o domestico ed eseguire opere per prevenire dissesti idrogeologici, cercare e derivare acque minerali, porre in opera elettrodotti ed acquedotti e servizi interrati in ogni genere.

Relativamente alla costruzione di piccoli pollai o in genere ricovero di bestiame ed attrezzi agricoli, di uso e consumo famigliare, di dimensioni non superiori ai 20 mq, e 50 mc, nelle zone AG non sono sottoposti all'obbligo dell'asservimento.

Tali costruzioni tuttavia devono essere realizzate nel rispetto delle tipologie caratteristiche del luogo in cui s'inseriscono. Sono esclusi box o contenitori realizzati con pannelli prefabbricati e composti da metallo.

Sorgente "Sieizi"

Area protetta d'interesse locale inserita nella zona AGPN e compresa nel piano delle aree protette provinciale.

Nell'area dei "Sieizi" sono consentiti solo interventi di riqualificazione funzionali alla valorizzazione turistica e didattica ed alle infrastrutture d'appoggio all'area pic-nic.